



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Prot. N. 200/CS/ISCHIA del 6/12/2018

ORDINANZA n. 2 del 6 dicembre 2018

Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell'art. 23 "Interventi di immediata esecuzione" del D. L. n. 109/2018

Visti gli artt. 18, comma 1 lettera b), 20, 21, 23 del D. L. n. 109 del 28 settembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 in pari data, convertito con modificazioni dalla L. n. 130 del 16 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018 con cui il Cons. Carlo Schilardi è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017;

Visto il successivo DPCM del 25/10/2018 con il quale il Consigliere Carlo Schilardi è stato confermato nell'incarico suddetto, conformandosi al dettato del D. L. n. 109/2018;

Considerato che il sisma del 21 agosto 2017 ha arrecato danni al patrimonio edilizio abitativo nonché produttivo dei comuni dell'isola interessati, rendendo necessaria l'attivazione della procedura per le verifiche di agibilità degli immobili danneggiati, con utilizzo della scheda AeDES, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, pervenendo alla definizione di un esito di agibilità/non agibilità differenziato dalla lettera A alla lettera F;

Considerato che gli esiti della scheda AeDES prevedono una classificazione di agibilità corrispondente ai livelli di danno di diversificata entità ed estensione, per cui risulta opportuno operare, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 18, comma 2, del D. L. n. 109/2018, una graduazione degli interventi di riparazione e recupero, definendo prioritariamente una procedura destinata a quegli interventi di riparazione che possono essere eseguiti con maggiore rapidità,



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

riguardanti i c.d. "danni lievi", in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni e la ripresa delle attività economiche danneggiate;

Ritenuto, pertanto, che si debba procedere alla immediata esecuzione degli interventi di riparazione delle abitazioni ed attività produttive che sono state oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea a fronte di danni lievi e comunque di non rilevante entità attestati dalle schede AeDES, o da ordinanza di sgombero, con riserva di disciplinare con successive ordinanze gli ulteriori e più complessi interventi di ricostruzione e riparazione e l'accesso ai contributi;

Ritenuto che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 e che le stesse, all'art. 8.4.1, definiscono gli interventi di "*riparazione o intervento locale*" quali interventi che possono riguardare esclusivamente singole parti e/o elementi della struttura e interessare porzioni limitate della costruzione;

Considerato che gli interventi riferiti agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili ovvero sgomberati, oggetto della presente ordinanza, sono particolarmente urgenti e indifferibili;

Visto che questo Commissario, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. L. n. 109/2018 e s.m.i., si avvale della "Struttura di missione" istituita dal Ministero dell'Interno, di cui all'art. 30 del D. L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229 del 15 dicembre 2016 e s.m.i., per le opportune verifiche antimafia relative agli operatori economici interessati, anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, di tener conto di quanto previsto nell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 e ss.mm.ii e nell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori del Centro Italia interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, disciplinanti analiticamente le tipologie di interventi in oggetto, stabilendone natura e limiti;

Vista la nota prot.165/CS/Ischia del 21/11/2018, con cui è stato comunicato al Presidente della Regione Campania lo schema della presente ordinanza, ai sensi e ai fini di cui all'art. 18, comma 3) del D. L. n. 109/2018, oggetto di riscontro con nota prot. 2018-28010/U.D.C.P./GAB/CG del 27/11/2018;

Sentiti nella seduta del 27 novembre 2018 gli esperti a servizio di questo Commissariato, nominati a termini dell'art. 31, comma 2) del D.L. n. 109/2018;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Sentite le Amministrazioni interessate e in particolare i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno nell'incontro tenutosi presso questo Commissariato il 29 novembre 2018;

DISPONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all'art. 17 comma 1 del D. L. n. 109/2018, limitatamente agli immobili ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 agosto 2017, con danni lievi e comunque di non rilevante entità così come definiti nell'Allegato 1, e classificati non agibili nelle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, ovvero oggetto di ordinanze di sgombero;
2. Per gli immobili di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 23 del predetto D. L. n. 109/2018, i soggetti legittimati possono avviare gli interventi di riparazione secondo le modalità e le procedure stabilite nel presente provvedimento, salva la facoltà di richiedere l'accesso ai contributi di cui all'art. 21 e 25 del suddetto decreto, secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite con successiva ordinanza;
3. Agli effetti della presente ordinanza:
 - a) per "edificio" si intende l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipo logicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte;
 - b) per "unità immobiliare" si intende ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;
 - c) per "attività produttive" si intendono quelle definite dall'articolo 1 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- d) per “danni lievi” e comunque di non rilevante entità si intendono, in relazione alle diverse tipologie di edifici, quelli individuati, nell’Allegato 1 alla presente ordinanza o ad essi assimilabili;
4. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese sociali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ss.mm.ii., ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e ss.mm.ii., a condizione che fossero attivi alla data dell’evento sismico ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni;
 5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano altresì agli immobili adibiti a sede od ufficio di una confederazione o di un’associazione nazionale di lavoratori o di datori di lavoro che risultano danneggiati a seguito dell’evento sismico, con danni lievi e comunque di non rilevante entità così come individuati dall’Allegato 1 o ad essi assimilabili, dichiarati non agibili nelle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, ovvero oggetto di ordinanze di sgombero;
 6. La comunicazione di cui all’art. 2 può essere presentata purché all’interno di un edificio, oggetto di ordinanza di inagibilità come specificato al comma 1, sia presente almeno un’unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attività produttiva. Qualora, per uno stesso edificio, siano state emesse più ordinanze di inagibilità relative a diverse unità immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l’effettivo danneggiamento dell’edificio nel suo complesso e richiede al Comune una rivalutazione dell’esito di agibilità per la riclassificazione univoca dell’edificio, con le modalità indicate dal Commissario Delegato per l’Emergenza (Decreto n.1 del 12.09.2017) oppure è lo stesso tecnico che attesta la riclassificazione univoca, sotto forma di perizia asseverata.
 7. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza da eseguire sugli immobili a destinazione produttiva, qualora gli stessi abbiano a oggetto esclusivamente la porzione di edificio adibita a tale attività, e nel caso in cui l’esercente dell’attività sia anche proprietario dell’edificio o della porzione di esso adibita all’attività, resta ferma, ai fini dell’accesso ai contributi, la necessità



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 2. Nel caso in cui l'esercente l'attività non sia anche proprietario dell'edificio o della porzione di esso adibita all'attività, le persone fisiche che chiedono i contributi in qualità di proprietari, devono dimostrare la destinazione ad attività produttiva dell'edificio o della porzione interessata, alla data del sisma.

Articolo 2

Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori

1. I soggetti interessati, in conformità all'art. 23, comma 4, del D. L. n. 109/2018, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto disposto dal comma 6 dell'art. 23 del D. L. n. 109/2018, informano i Comuni dell'avvio dei lavori edilizi di riparazione, da eseguire comunque nel rispetto dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.
2. La comunicazione di inizio lavori asseverata, di cui all'art. 6 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio:
 - a) gli estremi e la categoria catastali;
 - b) la superficie complessiva;
 - c) la destinazione d'uso;
 - d) gli estremi della scheda AeDES che attesti l'inutilizzabilità dell'edificio o l'ordinanza di sgombero;
 - e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
 - f) l'eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato;
3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati:
 - a) il progettista abilitato responsabile della progettazione, il direttore dei lavori, nonché il coordinatore della sicurezza, soggetti che devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dall'art. 30, commi 1 e 2 del D. L. n. 109/2018;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, che sarà scelta ai sensi dell'art. 21, comma 13, del D. L. n. 109/2018, mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta con numero di imprese non inferiore a tre e dovrà possedere i seguenti requisiti previsti dall'art. 23, comma 5, del D. L. n. 109/2018:
- aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 29, comma 1, del D. L. n. 109/2018 con le modalità di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbia altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
 - non aver commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1 giugno 2015;
 - sia in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per lavori di importo superiore a euro 258.000, come previsto dall'art. 23, comma 5, lettera c) del D.L. n. 109/2018.
4. La domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori deve essere presentata dalle imprese, in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC), collegandosi all'indirizzo: <https://anagrafe.sisma2016.gov.it/>, valido anche per il sisma Ischia 2017, oppure tramite l'apposito link presente sul sito web commissarioricostruzioneischia.it istituzionale del Commissario. Per l'iscrizione sarà necessario compilare i campi presenti nella modulistica presente sul sito (*form on line*) e inserire le informazioni relative a tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e ai loro familiari conviventi. Per richiedere il rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe (che ha validità di 12 mesi, salvo il caso in cui la scadenza coincida con quella della White List dove risulta eventualmente già iscritta), la procedura dovrà essere effettuata all'indirizzo: <https://anagrafe.sisma2016.gov.it/domanda/richiestarinnovo>
Per qualsiasi esigenza, gli interessati potranno far capo alla Struttura di Missione presso gli uffici del Ministero dell'Interno in Roma, Via Cavour 6 o chiamare al servizio di assistenza al n. 06/46529517, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Ulteriormente si potrà far capo agli uffici del Commissariato Sisma Ischia 2017, ai contatti disponibili sul sito web commissarioricostruzioneischia.it istituzionale del Commissario.
5. Alla comunicazione devono essere allegati:



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- a) Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico verificatosi il 21 agosto 2017, con espresso riferimento alla scheda AeDES se presente, ovvero dalle ordinanze di sgombero;
- b) Progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
 - I. descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;
 - II. indicazione degli interventi da eseguire, ivi compreso eventuali opere di efficientamento energetico, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto di quanto disposto dal punto 8.4.1 delle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018;
 - III. computo metrico estimativo dei lavori di riparazione o intervento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto sulla base del prezzario unico della Regione Campania, anno corrente alla data della progettazione, con particolare riguardo alle isole, integrato con le spese tecniche secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del D. L. n. 109/2018;
 - IV. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;
- c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile oggetto dall'intervento, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. L. n. 109/2018, non sia stato interessato da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici a seguito del sisma del 21 agosto 2017;
- d) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
- e) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe di cui all'articolo 29, comma 1, del D. L. n. 109/2018, allegando la ricevuta di presentazione dell'istanza pervenuta via PEC e contenente il Codice AE attribuito all'istanza stessa;
- f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione, della direzione dei lavori e della sicurezza, attesti di essere in possesso dei requisiti di cui



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

all'art. 30, comma 1 e 2, del D. L. n. 109/2018, e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice;

g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto.

6. Per gli edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia attestato un esito indicato come E, i soggetti legittimati, i quali ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all'articolo 1 della presente ordinanza, possono richiedere al Comune interessato una rivalutazione dell'esito di agibilità con le modalità indicate dal Commissario Delegato per l'Emergenza (Decreto n. 1 del 12.09.2017) oppure farlo attestare da un proprio tecnico di fiducia, sotto forma di perizia asseverata.

Articolo 3

Avvio dei lavori

1. Contestualmente al deposito della comunicazione di cui all'art. 2 i soggetti legittimati possono avviare i lavori di riparazione oggetto della presente ordinanza.
2. I lavori oggetto dell'immediata riparazione devono comunque essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, nonché dei contenuti generali della vigente pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica.
3. I soggetti interessati dovranno allegare o autocertificare quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.
4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente ordinanza e dal decreto legge, resta fermo il potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e sulla realizzazione delle opere in zona sismica attribuito ai comuni ed alle strutture competenti in materia sismica dagli articoli 27 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle vigenti leggi regionali.

Articolo 4

Documentazione integrativa e domanda di contributo

1. Nel termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. L. n. 109/2018, i soggetti legittimati provvedono a presentare ai Comuni la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità previste determina l'inammissibilità della domanda di contributo, nonché la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.

2. La domanda di concessione del contributo è presentata nei termini e con le modalità di cui all'art. 21 del D. L. n. 109/2018, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 25 del medesimo decreto.

Articolo 5

Conclusione dei lavori

1. I lavori di cui all'art. 2, se ammessi a contributo, devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo medesimo, a pena di decadenza dallo stesso. A richiesta dei soggetti interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine per non più di sei mesi.
2. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.
3. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei comma 1 e 2, il Commissario procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a trenta giorni.

Articolo 6

Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale

1. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio del parere positivo da parte degli enti preposti.

Articolo 7

Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web sito istituzionale del Commissario: commissarioricostruzioneischia.it e all'albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Articolo 8

Concessione del contributo

1. Con successiva ordinanza saranno regolamentati criteri e modalità di concessione dei contributi.

IL COMMISSARIO

Carlo Schilardi





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

ALLEGATO 1

**INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A
DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE**

Danno lieve per edifici in muratura.

Si intende per danno lieve il danno conseguente al sisma del 21 agosto 2017, subito dagli edifici dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la procedura AeDES, oppure oggetto di ordinanza di sgombero con danni riconducibili al danno lieve, che non supera le condizioni di seguito definite:

lesioni diffuse di qualunque tipo, per un'estensione maggiore del 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello; lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 5;

evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte;

presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;

distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;

pareti fuori piombo correlate ai danni subiti per una ampiezza superiore a 3 cm sull'altezza di un piano o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;

perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

Danno lieve per edifici in cemento armato.

Si intende per danno lieve il danno conseguente al sisma del 21 agosto 2017, subito dagli edifici dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la procedura AeDES, oppure oggetto di ordinanza di sgombero con danni riconducibili al danno lieve, che non supera le condizioni di seguito definite:

lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un'estensione \geq 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello;

presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione \geq 20% ad un qualsiasi livello;

perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;

lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione \leq 10% degli elementi di un piano;

lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione \leq 10% degli elementi di un piano;

evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture.

Danno lieve per edifici a struttura mista.

Si intende per danno lieve quello sopra descritto per la tipologia costruttiva prevalente in relazione alla capacità di resistere alle azioni sismiche.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva.

Per edifici a prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, alberghi, aziende agrituristiche, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati con struttura portante in muratura, in cemento armato tradizionale o mista, il danno lieve è individuato sulla base delle stesse condizioni stabilite per gli edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero animali od attrezzature.

Per edifici a prevalente destinazione commerciale, industriale, artigianale, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si intende il danno diffuso su almeno il 25% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture verticali per un'estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale.

NOTA: Disciplinare adottato in analogia a quello allegato all'Ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori del Centro Italia interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

ALLEGATO 2

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall' articolo 1 dell' Allegato 1 del Regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014.
2. Esse devono possedere, alla data dell'evento sismico, i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;
 - b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
 - c) essere in regola con gli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e sospensioni stabilite dal D. L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 130/2018 o da altre disposizioni vigenti;
 - d) assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell' ambiente;
 - e) non essere inadempiente, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall' amministrazione.
3. Per quanto riguarda i professionisti e i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l' attività svolta nonché l' eventuale iscrizione all' ordine o collegio professionale. Nel caso di attività svolta in forma associata deve essere indicata la partita IVA e fornito l' elenco dei professionisti appartenenti all' associazione; quest' ultima deve comunque essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al precedente punto 2, sub c).
4. Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i contributi in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell' immobile alla data del sisma.
5. Sono ammessi a contributo gli interventi su edifici rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all' anagrafe delle aziende agricole) e che alla data del sisma risultavano occupati da operai dell' azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati.
Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, l' edificio rurale può essere ammesso a contributo qualora sia dimostrato tramite la perizia asseverata:
 - a) che, alla data del sisma, l' impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o dedita a specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi;

b) di avere alla data del sisma, o di avere avuto nei 24 mesi precedenti tenuto conto del ciclo economico, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;

c) che l'edificio era dotato di allacciamento ai pubblici servizi (acqua, energia elettrica) e che i consumi erano tali da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;

d) che l'edificio era idoneo ad accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda.

Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia costituita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, la perizia asseverata deve attestare la sussistenza delle sole condizioni di cui alla lettera c) ed alla lettera d), limitatamente alla idoneità ed alla dotazione di servizi, del periodo che precede.

Non hanno diritto ai contributi gli edifici rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.

7. Per la particolarità del settore agricolo, con riguardo alla richiesta di contributi per interventi sui beni immobili danneggiati, si precisa quanto segue:

a) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, l'utilizzo produttivo in proprio si identifica con l'esercizio di impresa;

b) l'istanza è presentata dall'impresa agricola qualora la proprietà si identifica con l'impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario esercita l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

c) l'istanza è presentata dalla proprietà qualora il bene sia concesso in comodato d'uso, affitto o godimento a impresa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria;

d) l'istanza è presentata dalla società qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria.

8. In ogni caso, per tutti i beneficiari dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

9. I requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l'esclusione dall'accesso ai contributi.

10. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.